

GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL

Via Larga, 39

40138 BOLOGNA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

Definizioni.....	4
1. <i>Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione</i>	6
2. <i>Il Modello di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</i>	11
2.1 <i>La società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</i>	11
2.2 <i>La sede</i>	11
2.3 <i>L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto</i>	13
A) <i>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25)</i>	17
a-1) <i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)</i>	18
a-2) <i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)</i>	18
a-3) <i>Concussione (art. 317 c.p.)</i>	18
a-4) <i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)</i>	21
a-5) <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i>	22
a-6) <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</i>	22
a-7) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</i>	23
a-8) <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.)</i>	23
a-9) <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	23
a-10) <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</i>	24
B) <i>Reati Societari (art. 25 ter)</i>	24
b-1) <i>False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)</i>	24
b-2) <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i>	25
b-3) <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)</i>	25
b-4) <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	25
b-5) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i>	25
b-6) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i>	25
b-7) <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i>	26
b-8) <i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)</i>	26
b-9) <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	26
b-10) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i>	26

C) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).....	27
c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	29
c-2) Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)	30
D) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies).....	31
d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)	31
d-2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).....	32
d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).....	32
E) Reati transnazionali (artt. 3, 10, l. 146/2006).....	33
e-1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	34
e-2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).....	35
e-3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	36
e-4) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	36
F) Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001).....	37
f-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);	37
f-2) Falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006).....	38
f-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)	38
f-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006).....	38
f-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006).....	38
G) SINTESI DEI REATI EX D. LGS. 8 giugno 2001, n. 231.....	38
2.4 La struttura e i principi del Modello	46
2.5 Le regole e le procedure	48
2.6 L'Organismo di Vigilanza	57
2.7 Formazione e diffusione del Modello	63
2.8 Il sistema sanzionatorio.....	64

Definizioni

- “Attività sensibili”: attività della società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.
- “CCNL”: contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da Commercio e Terziario e dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente di Aziende produttrici di beni e servizi e dirigenti delle stesse imprese, attualmente in vigore ed applicati dalla GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL.
- “Organismo di Vigilanza”: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “Consulenti”: soggetti che agiscono in nome e/o per conto della GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Dipendenti”: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, ivi compresi i dirigenti.
- “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Linee guida”: linee guida Confcommercio per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, per il settore del commercio, ex articolo 6, 3°c., d.lgs. 231/2001.
- “Modello”: modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.
- “Operazione sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle attività sensibili.

- “Organi sociali”: consiglio di amministrazione, collegio sindacale di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL e loro membri.
- “P.a.”: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: controparti contrattuali della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, quali fornitori, distributori, persone fisiche e giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), destinate a cooperare con la società nell’ambito delle attività sensibili.
- “Reati”: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione

In attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il Governo ha emanato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale decreto mira ad adeguare la normativa italiana agli impegni assunti in sede internazionale, attraverso l'adesione a numerose Convenzioni relative alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell'Unione Europea e alla tutela delle finanze comunitarie (Conv. Bruxelles, 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Conv. Bruxelles, 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri; Conv. OCSE, 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali). L'esigenza di eseguire le Direttive comunitarie e di adeguare l'ordinamento interno a quello di altri *partner* europei comporta l'introduzione della "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ai sensi del Decreto, l'ente risponde di determinate fattispecie di reato commesse nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (art. 5, 1° c., lett. a). L'ente risponde, altresì, per i reati compiuti da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, quali i dipendenti non dirigenti (art. 5, 1° c., lett. b). Il riferimento all'interesse dell'ente non può peraltro essere limitato alla considerazione di meri fattori economico-finanziari: piuttosto, esso va inteso in senso ampio, in rapporto agli obiettivi complessivi della società cui il soggetto appartiene.

Alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, pertanto, se ed in quanto siano integrati gli ulteriori presupposti normativi richiesti, la responsabilità "amministrativa" della società: a suo carico è prevista di regola l'assoggettabilità alla pena della sanzione pecuniaria; nelle ipotesi di maggiore gravità è contemplata, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio

dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la p.a., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono solo quelli espressamente previsti. L'art. 11 lett. e), l. 300/2000 prevedeva quattro macroaree di reati imputabili all'ente: delitti contro la p.a. e truffa ai danni della P.A.; reati relativi all'incolumità pubblica; reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. se commessi violando le norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; reati in materia ecologica. Il legislatore delegato, tuttavia, ha attuato gradualmente la disciplina della legge delega, secondo una logica di prudente metabolizzazione della nuova normativa da parte delle imprese: ha previsto inizialmente la responsabilità dell'ente solo per i reati incentrati su un danno patrimoniale, funzionale ed istituzionale della p.a. o dello Stato, mentre è solo nel tempo che il catalogo dei cd. reati-presupposto è stato integrato ed ampliato mediante l'inserimento di nuove fattispecie. Attualmente, l'ente risponde qualora i soggetti sopra indicati compiano nel suo interesse o a suo vantaggio un reato contro la p.a. (artt. 24 e 25); delitti informatici o relativi al trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*¹); delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis*²); alcune fattispecie di cd. reati societari (art. 25 *ter*³); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*⁴);

¹ Articolo approvato dalla Camera il 20 febbraio 2008 e definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008, con la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (il disegno di legge governativo approvato è il C.2807-S.2012). Tra i reati per cui ora è prevista l'estensione della responsabilità dell'ente vengono ricompresi il reato di attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di falsità in un documento informatico pubblico o privato, di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di truffa del certificatore di firma elettronica.

² Articolo inserito dall'art. 6, 1° c., d. l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409. I reati per cui è prevista la responsabilità della società sono quelli di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di fili grane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

³ Articolo inserito dall'art. 3, 2° c., d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

⁴ Articolo inserito dall'art. 3, 1° c., l. 14 gennaio 2003, n. 7.

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1⁵); delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*⁶); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* ⁷); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*⁸); reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*⁹); reati ambientali (art. 25-undecies¹⁰); nonché reati transnazionali (artt. 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146¹¹), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Legge 99 del 23/7/2009); omessa comunicazione del conflitto di interessi – per le società quotate (art. 25 ter modificato dalla Legge 262/2005); reati di sfruttamento sessuale dei bambini, pedopornografia e pornografia virtuale (art. 10 Legge 6/2/2006 n. 38); delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto ed alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni alle disposizioni sull'immigrazione clandestina; associazioni di tipo mafioso anche straniere; scambio elettorale politico – mafioso; sequestro di persona a scopo di estorsione;

⁵ Articolo inserito dall'art. 8, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

⁶ Articolo inserito dall'art. 5, l. 11 agosto 2003, n. 228. Rientrano pertanto nel catalogo dei reati presupposto quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

⁷ Articolo inserito dall'art. 9, l. 18 aprile 2005, n. 62. I reati per cui l'ente risponde sono quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

⁸ Articolo inserito dall'art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123. Tale introduzione è stata guardata da più parti con favore, laddove essa pare finalmente attuare l'art. 11, c. 1, lett. c), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che così recita: "prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

⁹ Articolo inserito dall'art. 63, 3° c., d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. I reati per cui si ammette la responsabilità dell'ente sono quelli di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In particolare il nuovo d.lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

¹¹ L'art. 3, l. 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente rientrano quelli di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale.

associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere; delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Legge n. 94 del 15/7/2009); delitti in violazione del diritto d'autore (Legge n. 99 del 23/7/2009).

Sancita la responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prevede altresì una forma di esonero: l'ente che dimostri di aver adottato in modo efficace un "modello di organizzazione, gestione e controllo" è infatti esonerato dalla responsabilità e dalle sanzioni conseguenti (artt. 6 e 7). Un modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati e a liberare l'ente da responsabilità deve rispondere a molteplici esigenze. Come si deduce dall'art. 6, 2° c. e come la giurisprudenza ha precisato in numerose occasioni (Trib. Napoli, ord., 26 giugno 2007), un modello idoneo si occupa di individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati, prevede specifici protocolli (e/o procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Il modello, inoltre, prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed introduce un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Infatti, il Decreto prevede che la società istituisca un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, 1° c., lett. b, d, e). Istituito tale organo e predisposto dunque un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello, l'ente potrà essere esonerato dalla responsabilità per il reato commesso, pur se nel suo interesse o a suo vantaggio, purché l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello (art. 6, 1° c., lett. d) e/o l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello (art. 6, 1° c., lett. c).

Ai sensi dell'art. 6, 3° c., il modello può essere, inoltre, adottato in virtù di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Pur non essendo obbligate, tutte le maggiori associazioni di categoria hanno provveduto alla stesura di linee guida in ciascun

settore applicativo di riferimento, stante la conseguenza di evidente agevolazione del compito di redazione del modello da parte dell'ente.

La GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, operando nel commercio di veicoli industriali di ogni tipo e genere, nell'esercizio di officine meccaniche e commercio dei relativi accessori e ricambi; può quindi far riferimento alla linee guida di Confcommercio. Queste, individuando i principi fondamentali cui i modelli devono ispirarsi, contengono l'elencazione degli obiettivi del modello, tra i quali vengono annoverati l'identificazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; la predisposizione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza, così da soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello; la costituzione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine si rende necessaria un'organizzazione ben articolata e coordinata di strutture, attività e regole attuate su impulso dell'organo decisionale dal management e dal personale aziendale, in modo da fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità relative all'efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, all'attendibilità delle informazioni aziendali - sia verso terzi sia all'interno - alla conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. Gli strumenti maggiormente rilevanti per il buon esito di una organizzazione così strutturata possono individuarsi in un sistema organizzativo articolato in procedure manuali ed informatiche, nella comunicazione e formazione del personale, nell'adozione di meccanismi disciplinari, in un efficace sistema di controllo e di gestione, nonché nella documentata gestione dei poteri autorizzativi e di firma. Gli strumenti, così individuati, garantiscono un sistema di controlli interni idoneo a prevenire reati laddove i primi si uniformino ai principi di verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; al principio di separazione delle funzioni, alla stregua del quale non è possibile demandare un intero processo ad un solo soggetto; al principio di documentazione dei controlli e a quello di previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello.

Ai sensi delle linee guida, l'organismo di vigilanza, deputato a garantire l'osservanza del modello, deve essere fornito di alcuni requisiti, quali l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

2. Il Modello di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL

2.1 La società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL

è una società dedicata principalmente al commercio di autoveicoli industriali a marchio Iveco, leggeri, medi e pesanti. Presente sul mercato automotive da oltre quarant'anni, la *mission* su cui si fonda è quella di offrire al mercato dell'autotrasporto le migliori soluzioni non solo fornendo veicoli affidabili e sicuri a marchio IVECO, ma anche mettendo a disposizione una rete di officine autorizzate nelle province di riferimento, in grado di offrire supporto tecnico competente e tecnologicamente avanzato.

Con un target che spazia dal piccolo artigiano all'autotrasportatore internazionale, dall'azienda di servizi ambientali a quella che opera attraverso flotte di automezzi di varia portata, GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL oltre alla vendita offre anche un'attenta consulenza sull'allestimento mezzi, per orientare il cliente all'acquisto di un veicolo realmente in grado di rispondere alle sue esigenze.

La vendita ricambi, la rete di officine di riparazione meccanica e il servizio di pronta assistenza attivo 24 ore su 24 vanno a completare un quadro che si perfeziona con il centro usato nella sede di Castel San Pietro in grado di offrire un parco multimarca di elevatissima qualità che va dal piccolo veicolo commerciale al furgone medio, fino all'autocarro.

2.2 La sede

Nata nel 1989 e sita originariamente a Pianoro (BO), GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL è protagonista di uno sviluppo talmente repentino da spingere il management a riconsiderarne l'ubicazione e a decidere di trasferirne l'attività principale prima a Bologna, ove è attualmente localizzata la sede legale e l'officina oltre ad un ufficio per la vendita, ed ora a Castel S.Pietro, località Ca' Bianca, in zona attigua all'Autostrada del Sole, e all'outlet di Castelguelfo, ove è sorto da un anno circa un vero e proprio villaggio del veicolo industriale, con uffici per la vendita, con un vasto piazzale dove sono esposti i veicoli industriali Iveco, nonché veicoli industriali usati multimarca, e con un magazzino ricambi che fornisce, con consegne anche a domicilio, le officine in più province dell'Emilia-Romagna di riferimento della società.

E' in questo contesto che GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL sviluppa e consolida la

propria espansione diventando subito punto di riferimento del mercato professionale bolognese ma allargando di lì a poco i propri confini territoriali, rappresentati ora dalle province di Bologna, Ferrara, Ravenna.

La società ha inoltre attive una sede a Lugo, con un ufficio per la vendita dei veicoli industriali, ed inoltre una sede a Ferrara, con salone per la vendita e un'officina, dove la società, oltre a commercializzare i veicoli industriali Iveco svolge attività di vendita c.d. 'organizzata' di veicoli Fiat, Fiat Professional e Abarth.

Quanto alla struttura aziendale di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, si rinvia all'organigramma aziendale aggiornato, allegato al presente modello organizzativo, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni. GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL è sensibile alle aspettative dei propri soci in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, si richiede anche a consulenti di adeguarsi alle linee e alle prescrizioni di cui al modello, cosicché le attività svolte dalla società siano impermeabili al rischio di commissione di reati.

Sebbene l'adozione del modello sia prevista come facoltativa e non obbligatoria, successivamente all'emanazione del Decreto e allo scopo di predisporre un organico e strutturato sistema di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati mediante l'individuazione delle attività sensibili – nonché, ove necessario, attraverso la loro proceduralizzazione e documentazione – la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del modello. A tale scopo la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, alle linee guida.

A conclusione di questa attività, la società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2012. Con la medesima delibera la Società ha altresì istituito un

Organismo di Vigilanza, disciplinandone i poteri ed i compiti, al fine di garantire da parte dei destinatari il rispetto del sistema organizzativo adottato, anche attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori. Nella riunione consiliare, ciascun membro ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del modello, come risulta dal verbale della delibera. Il collegio sindacale della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL ha preso atto dell'adozione del modello; mentre nella prossima riunione, lo stesso si impegnerà formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Costituendo il modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° c., lett. a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL. Per modifiche ed integrazioni "sostanziali" si intendono quelle necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento, o implicanti un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e/o nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche il Consiglio di Amministrazione delega l'Organismo di Vigilanza (ODV), il quale le comunicherà al Consiglio con cadenza annuale: quest'ultimo le ratificherà ed eventualmente le integrerà o modificherà. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

2.3 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto

L'identificazione delle attività sensibili e delle relative aree soggette al rischio della commissione di reati è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (elenco dipendenti, mansionario dipendenti, statuto, visura ordinaria, verbale cons. amm., organigramma, DVR, ecc..) ed una serie di interviste con alcuni soggetti, quali il presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale, i responsabili dell'area Amministrativa, Commerciale, nonché i loro sottoposti ed altri soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale. Dallo svolgimento di tale analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività cd. sensibili, nel compimento delle quali si potrebbero eventualmente ipotizzare la commissione di reati all'interno delle operazioni svolte dalla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL. Rientrano nelle attività sensibili :

- a) quelle relative ai rapporti contrattuali con la p.a. e con soggetti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, alle relazioni instaurate con le istituzioni, le autorità di vigilanza e gli enti certificatori, al settore delle erogazioni pubbliche e a quello della gestione degli acquisti, delle consulenze, delle sponsorizzazioni e dei servizi informatici, ai casi di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- b) quelle riguardanti la corruzione tra privati, costituente la responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione (sia questi un soggetto apicale o un "sottoposto");
- c) quelle concernenti le comunicazioni esterne, la formazione del bilancio e gli adempimenti fiscali, l'impedito controllo, le operazioni sul capitale, l'influenza sull'assemblea, i rapporti con il collegio sindacale;
- d) quelle relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: sono rischiose pertanto tutte quelle attività che presentano il rischio di infortuni, come quelle connesse al sistema di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria, alla manutenzione di attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture, alla stipula e alla gestione di appalti, lavori e forniture, nonché alla eventuale sub-concessione di aree o locali a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
- e) quelle operazioni relative all'utilizzo nelle attività della società di beni o utilità di provenienza illecita e punite dal legislatore al fine di prevenire traffici illegali, come la gestione di denaro di possibile provenienza illecita, in particolare a seguito della gestione dei rapporti e delle transazioni finanziarie con fornitori o clienti;
- f) la gestione dei rapporti con controparti estere, come la gestione delle transazioni finanziarie effettuate attraverso conti correnti stranieri a favore di fornitori, clienti, uffici di rappresentanza, costituisce attività sensibile alla commissione di reati transnazionali;
- g) quelle operazioni relative alla tutela dell'ambiente.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'attività della società, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili: infatti, le continue modifiche legislative del Decreto nella sezione dedicata all'individuazione dei reati cd. "presupposto", devono indirizzare senza soluzione di continuità l'attività del comitato di vigilanza e degli organi amministrativi, in uno sforzo di costante aggiornamento, attraverso l'individuazione delle

attività di volta in volta maggiormente rischiose, in quanto connesse all'eventuale commissione di reati.

A seguito dell'esame delle attività sensibili, assume pertanto rilievo – all'interno del catalogo dei reati-presupposto – la commissione dei reati contro la p.a., dei reati societari e dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita ed i reati transnazionali. In merito ai primi, la responsabilità della società consegue al configurarsi delle fattispecie di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° c., n. I c.p.); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); di concussione (art. 317 c.p.); di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.). Inoltre, le rilevate cd. "criticità funzionali" della società possono individuare zone foriere di illeciti penali relativi a reati societari, quali le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 3° c., c.c.); l'impedito controllo (art. 2625, 2°c., c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° c., c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.¹²); interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.). I reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro assumono rilievo le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); circostanze aggravanti (art. 583 c.p) e, in materia di prevenzione e di incriminazione dei traffici illeciti, i reati di ricettazione (art. 648 c.p), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

¹² Articolo aggiunto dall'art. 31, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Nell'ambito dei reati transnazionali, l'ente può essere punito per la commissione delle fattispecie di associazione per delinquere (416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del d.p.r. n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. n. 309/1990); traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d. lgs. n. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c. p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per quanto attiene ai reati ambientali, la società può essere perseguita per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006); falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006); esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006).

Una volta individuate ed indagate le attività sensibili, si è in seguito proceduto a verificare le modalità di gestione di tali attività, il sistema di controllo previsto per le stesse, nonché la conformità di quest'ultimo a principi di controllo interno comunemente accolti, quali la trasparenza, la verificabilità e la documentabilità. In questo modo, non solo – come si è detto – si sono individuate le aree soggette a rischio e gli eventuali reati-presupposto, ma si sono potute, financo, ipotizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati, così da prevenirli.

Date le premesse, appare imprescindibile riferire, a titolo esemplificativo, alcune delle condotte configuranti reato: è l'identificazione dei reati presupposto e delle loro concrete modalità di realizzazione che consente di predisporre un modello idoneo ad esonerare l'ente da responsabilità e di uniformare i comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, consulenti alle regole di condotta indicate nel modello. Attraverso un'analisi concreta della realtà aziendale si possono infatti indicare le procedure che tali soggetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello e, al contempo, fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25).

Innanzitutto, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, 2° c., d. lgs. 30 maggio 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPSAI, INPSAP, ISTAT, ENASARCO, ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L’indagine svolta sulla nozione di p.a. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la p.a., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell’imparzialità e del buon andamento della p.a., nella quale, peraltro, si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come p.a. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

a-1) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-bis c.p., è punito chi, avendo ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato Italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine della realizzazione di opere e dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto ma, in seguito, illecitamente sottratto dagli scopi per i quali esso veniva erogato. Si ritiene che il termine entro il quale la somma può essere utilizzata secondo gli scopi prefissati senza incorrere nella sanzione penale sia la scadenza ultima entro la quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici: fino a quando detta scadenza non si sia verificata, il soggetto, pur avendo nel frattempo destinato i finanziamenti ad altre finalità, non commette reato, poiché può ancora provvedere alla realizzazione delle opere con i mezzi economici di cui abbia avuto disponibilità (Cass., sez. IV, 8 novembre 2002, n. 40375).

a-2) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: in conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-bis c.p., rispetto al quale è norma residuale, il soggetto si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore.

a-3) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Elementi essenziali del reato di concussione sono l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale, la illiceità della pretesa, l'esercizio di una pressione psichica sul privato. La pressione psichica è realizzata mediante una coazione psicologica che può svolgersi attraverso una condotta di costrizione. La fattispecie in oggetto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: il delitto di concussione può configurarsi pure nel caso in cui sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità, quando il comportamento del privato, pur essendo volto a recare vantaggio al pubblico ufficiale, rappresenti non già l'atto iniziale, bensì la mera conseguenza di una situazione coartatrice della volontà del privato; il reato di concussione è un reato proprio, poiché soggetto attivo può essere esclusivamente il pubblico ufficiale ed è quindi per questa ragione che può applicarsi solo in via residuale alla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, in quanto l'applicazione della norma presuppone, infatti, che il dipendente possieda la qualifica indicata.

Tanto premesso, emerge evidente la necessità di indagare la definizione di "pubblico ufficiale": solo il compimento del reato di concussione da parte del dipendente che può essere considerato tale comporterà la responsabilità della società.

Ai sensi dell'art. 357, 1° c., c. p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa, poi, di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta, invece, un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. La delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali,

contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce, poi, in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche — sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche — tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. Appare ragionevole ritenere che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Per pubblico servizio deve intendersi un' "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il pubblico servizio deve essere disciplinato, al pari della pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, pur diversificandosene relativamente alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio, non è sufficiente l'esistenza di un atto

autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono prese in questione siano a loro volte soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento alla sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; alla presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; all'apporto finanziario da parte dello Stato; all'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In virtù dell'analisi appena svolta, è allora evidente che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

a-4) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale - "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" - riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto, ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale, che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un'azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un soggetto economico determinato, integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (G.i.p.

Trib. Milano 27 aprile 2004)

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Contrariamente, potrebbe darsi l'eventualità che un dirigente offra una somma di danaro o altra utilità ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, ovvero laddove venissero offerte somme di danaro o altre utilità per agevolare e velocizzare la conclusione di contratti di compravendita tra privati proponenti ed ente di appartenenza.

a-5) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di "forma anticipata" di tutela del medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della p.a., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di danaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del pubblico ufficiale, in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2004). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizzi perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere, ovvero ad omettere o ritardare, un atto del suo ufficio.

a-6) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

La corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o di danneggiare la controparte, un dipendente corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere od altro funzionario).

a-7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Questo reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, per sé o per altri, danaro o altra utilità.

L'induzione in esame, si concretizza in qualsiasi comportamento che sia caratterizzato da un abuso dei poteri tale da esercitare una pressione psicologica sulla "vittima".

a-8) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggiro per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. pen., 10 febbraio 2006). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente pure quando, a seguito dell'iniziale accredito a favore della società delle somme erogate dalla p.a., tali somme vengano distratte sui conti personali dell'amministratore (Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005).

a-9) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di

attività di interesse pubblico rimanendo, quindi, escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale. La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita ex art. 640 *bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass. pen., sez II, 20 dicembre 2005).

a-10) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999)

B) Reati Societari (art. 25 ter)

b-1) False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie oggettiva del reato è integrata laddove la condotta sia rivolta a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

b-2) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

b-3) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

b-4) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

b-5) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

b-6) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

b-7) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

b-8) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)

La condotta del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

b-9) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

b-10) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale (“amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società”) allorché a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartiene; nonché coloro che siano sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

C) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari dell'imputazione colposa: anteriormente all'art. 25 *septies*, tutti i reati -presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 della Costituzione, secondo i quali rispettivamente "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"; "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"; "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel d. lgs. 9/04/2008, n. 81, come modificato dal d. lgs. 3/08/2009 n. 106 che disciplina il riassetto e la riforma delle norme già vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Infatti, prima che tale decreto intervenisse per disciplinare la materia, numerose erano le disposizioni che, nel nostro ordinamento, valevano a tutelare l'integrità fisica e la personalità del datore di lavoro. Tra queste si ricordano:

- le disposizioni volte a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 20 e ss. L. n. 833/1978);

- l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., che si pone come condizione essenziale del legittimo svolgersi dell'attività economica privata. Infatti, stante la difficoltà di individuare tutti i possibili rischi da fronteggiare e quindi adottare legislativamente i conseguenti rimedi, il legislatore italiano a lungo ha optato per un meccanismo di tutela realizzato attraverso norme di chiusura, che non imponessero adempimenti determinati, ma fissassero gli obiettivi di tutela, lasciando libero l'obbligato nella scelta delle misure da adottare, ferma la sua responsabilità nel caso in cui si rivelassero inadeguate. Purtroppo, la predisposizione di obblighi generici ha fatto sì che essi rimanessero di fatto inattuati, con conseguenze negative in punto al numero altissimo di infortuni e malattie professionali, nonché di condanne di imprenditori e responsabili a causa del verificarsi dell'evento dannoso;
- l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di prevenzione delle misure idonee a garantire la loro salute ed integrità fisica (art. 9, l. 30 maggio 1970, n. 300);
- numerosi decreti presidenziali risalenti agli anni cinquanta, i quali costituiscono la formazione generale concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento alla generalità delle attività produttive e che restano in vigore solo in quanto non specificamente abrogati e modificati dal d. lgs. 626/94 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 51, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative per situazioni di elevata pericolosità; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, recante norma per l'igiene sul lavoro). Agli stessi anni risalgono inoltre norme a carattere speciale, riguardanti aree più specialistiche e circoscritte;
- d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e successive integrazioni. Tale testo normativo contiene norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente in tema di motori, trasmissioni, ingranaggi, mole abrasive, presse, cesoie, forni, impianti di illuminazione;
- d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l'ultima è d. lgs. 19 novembre 2007, n. 257). Tale normativa attua numerose Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Essa ha rappresentato e rappresenta tuttora una novità, in quanto è volta a formare un sistema di protezione dell'integrità fisica del lavoratore non indotto dall'alto, ma ispirato al principio dell'autotutela e della prevenzione. Il d. lgs. 626/1994 è stato emanato in attuazione della

Direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente genericamente la sicurezza sul luogo di lavoro e di altre numerose direttive.

- artt. 437 e 451 c.p., i quali concorrono a rafforzare la disciplina speciale.

Dal quadro di riferimento evidenziato, emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste, non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti il settore di riferimento.

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche, posto che altrimenti l'interesse o il vantaggio difetterebbero.

c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., "il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, la possibilità, vale a dire, che il soggetto si rappresenti alla mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione. Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza che, ad una certa condotta segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento. Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo, la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità del soggetto; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi in numerosi casi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettare l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni. Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare e, quando esiste la certezza processuale, che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione. Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta antidoverosa al momento della realizzazione non rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento, richiesto dalla norma e non tenuto, avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto effettuata laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto assente.

c-2) Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* – come inserito dalla l. 123/2007 e successive modificazioni e integrazioni, punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, ovvero produce l'indebolimento permanente di un

senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta, che importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata. La lesione può causare altresì una malattia alla mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove, dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro, derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito, o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona e, da tale esposizione, gli derivi una malattia.

D) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)

Il d. lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano invece rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi, nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento

oggettivo del reato di ricettazione comprende quindi una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p., colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003).

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che il soggetto agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

d-2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: il soggetto è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 bis c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente, per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dai casi di concorso nel reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica

finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

E) Reati transnazionali (artt. 3, 10, l. 146/2006)

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). Il nucleo centrale della convenzione è costituito proprio dall'individuazione del "reato transnazionale". Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, è transnazionale il reato che travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, è commesso da un'organizzazione criminale ed è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni). Ciò che rileva non è, pertanto, il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 di tale legge, le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Numerosi sono i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente, qualora presentino, per l'appunto, il carattere di transnazionalità e siano commessi a vantaggio o nell'interesse della società. Le ipotesi concretamente individuabili sono numerose, caratterizzate in special modo dal fenomeno associativo: l'ente è chiamato a rispondere dei

reati seguenti laddove, lo stesso o una sua unità organizzativa, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, ovvero, altresì, laddove dal costituirsi dell'associazione e dalla sua partecipazione o organizzazione da parte di un suo dipendente la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL tragga vantaggi, come nelle ipotesi in cui avvalendosi della forza di intimidazione contragga a condizioni alterate e vantaggiose.

e-1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Secondo l'interpretazione tradizionale seguita in giurisprudenza, gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune di mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso. E' principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui non è necessario che l'associazione costituisca un organismo formale e tragga origine da un regolare atto di costituzione, essendo indifferente la forma di organizzazione adottata in concreto ed essendo invece sufficiente una predisposizione – sia pure rudimentale – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1993). La rilevanza penale delle condotte di partecipazione o di promovimento, costituzione o organizzazione è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: è quindi l'effettiva formazione dell'associazione che costituisce il nucleo essenziale di tutte le condotte qualificate. Partecipa all'associazione colui il quale pone in essere una qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto al mantenimento in vita dell'associazione e alla realizzazione del programma criminoso, non richiedendosi peraltro un inserimento rituale, risultante da pratiche di iniziazione; promuove l'associazione il soggetto che, facendosi iniziatore, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso; costituisce l'associazione il soggetto che determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente

associativo; infine, organizza chi coordina l'attività dei singoli soci per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Circa l'elemento soggettivo del reato, secondo l'opinione comune l'associazione per delinquere configura ipotesi di reato a dolo specifico: il dolo del delitto di partecipazione ad un'associazione consiste, perciò, nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice e di contribuire con esso attivamente alla vita dell'associazione nella quale i singoli associati fanno convergere i loro contributi alla realizzazione del programma criminoso. E' possibile che la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL risponda del reato commesso dal dipendente.

e-2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L'art. 416 *bis* c.p. punisce la partecipazione, il promovimento, la direzione o l'organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione può definirsi di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono, sotto il profilo strumentale, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, riscontrandosi sotto il profilo funzionalistico una maggior ampiezza di scopi rispetto all'art. 416 c.p.

La forza di intimidazione deve derivare dal vincolo associativo e non dal singolo associato, in quanto è essenziale che sia il sodalizio criminoso, di per sé, ad incutere timore. Il requisito dell'assoggettamento o dell'omertà viene inteso perlopiù come sottomissione, succubanza incondizionata, reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato, per timore di rappresaglie da parte dell'associazione. Per integrare gli estremi dell'art. 416 *bis* c.p. non basta la presenza della forza di intimidazione, della condizione di assoggettamento e di omertà, richiedendosi, inoltre, la possibilità di sfruttare tale forza, la capacità di incutere timore e sottomissione. Non occorre invece l'effettivo compimento di atti di intimidazione. Tra le finalità dell'associazione si individua quella relativa all'acquisizione e al controllo di attività

economiche: le ipotesi di gestione e controllo, cui la norma fa riferimento, concernono attività economiche in senso ampio, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico.

L'art. 416 *bis* estende la punibilità delle condotte ivi previste alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, perseguono scopi analoghi alla associazione di tipo mafioso.

In ordine all'elemento soggettivo, l'autore è punito a titolo di dolo specifico, secondo le considerazioni già svolte per l'art. 416 c.p. E' possibile che la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL risponda del reato commesso dal dipendente.

e-3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata davanti all'autorità a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere, a norma degli artt. 64 e 210 c.p.p., cioè l'indagato o l'imputato, sia nell'unico processo sia in un procedimento connesso. E' possibile che la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL risponda del reato commesso dal dipendente.

e-4) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce, fuori dai casi di concorso, la condotta di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. Occorre, pertanto, la presenza di più elementi: la commissione di un reato, lo svolgimento delle indagini, in atto o in potenza, su di una determinata persona come sospetto autore. La condotta tipica consiste nell'"aiuto": si tratta quindi di una condotta non dettagliata e, stante l'ampia dizione della norma, configurerà il reato ogni attività che mira a vanificare gli sforzi dell'Autorità rivolti a scoprire prove o a catturare il colpevole. La giurisprudenza ritiene che pure una condotta meramente omissiva, consistente nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di dare alla polizia giudiziaria notizie utili, possa integrare il reato di favoreggiamento. Il

dolo del favoreggiamento viene qualificato come generico e si ritiene comprenda anche la conoscenza del presupposto della commissione del reato.

Il reato rimane fermo pure laddove la persona aiutata non sia imputabile o risulti che non abbia commesso il delitto. E' possibile che la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL risponda del reato commesso dal dipendente.

F) Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies dal titolo: "Reati Ambientali" del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L'articolo 25-undecies si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale.

In tale contesto, vanno messi in primo piano i processi di manutenzione e di gestione ambientale delegati a soggetti, individuati in addetti alla manutenzione e al controllo ambientale.

Particolare attenzione meritano, altresì i processi volti a prevenire il compimento dei reati-presupposto e a scongiurare l'insorgere della responsabilità da reato, dei quali la società deve munirsi.

La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-undecies, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.

f-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);

Tale reato si configura nei casi in cui la società attivi tutta una serie di comportamenti consistenti in: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

f-2) Falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)

La norma punisce, il soggetto attivo che predisponga un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.

f-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i rifiuti vengano ceduti, ricevuti, trasportati, esportati ed importati al fine di conseguire un ingiusto profitto per la società.

f-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

Di funzione complementare all'articolo precedente, l'art. 260 disciplina i casi in cui il traffico illecito di rifiuti assuma le forme e sia inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.

f-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)

Questo reato si riferisce a coloro che producano emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G) SINTESI DEI REATI EX D. LGS. 8 giugno 2001, n. 231

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
a-1)	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	Sottrazione o mancato utilizzo di finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato, Ente o dell'Unione Europea rispetto agli scopi per i quali veniva erogato	Il dipendente che utilizzi finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto alla loro destinazione vincolata
a-2)	Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea	Ottenimento, senza averne diritto, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, Enti o Unione Europea, mediante documentazione o	L'Amministratore che utilizzi fatture di operazioni inesistenti per documentare in modo falso spese per opere od acquisto di beni per l'ottenimento

		dichiarazioni false	di finanziamenti indebiti
a-3)	Concussione	Costrizione da parte di un pubblico ufficiale, a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovute	Un dipendente che si renda latore di un messaggio concussivo da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un soggetto terzo
a-4)	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Qualora un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità, inerente all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Un dipendente che offra una somma di danaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenere il rapido rilascio di un atto amministrativo necessario alla società, ovvero qualora la somma di danaro serva ad agevolare o velocizzare la conclusione di contratti.
a-5)	Istigazione alla corruzione	Comportamento finalizzato ed idoneo a commettere il reato di corruzione	Il dipendente che prospetta al pubblico ufficiale lo scambio illecito, prescindendo dalla specificazione della somma di danaro
a-6)	Corruzione in atti giudiziari	Qualora la Società, essendo parte di un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere...) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, o di procurare un danno alla controparte	Dipendente che versa danaro ad un cancelliere, o altro p.u., affinché accetti, anche fuori termine, memorie o documenti a vantaggio della propria difesa
a-7)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,	

		induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità	
a-8)	Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea	Quando, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e, da tale errore, l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Dipendente che predisponga documenti o dati non veritieri per la partecipazione a gare ed appalti, al fine di ottenerne l'aggiudicazione, ovvero la Società ottenga una concessione edilizia illegittima, dietro falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
a-9)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Truffa concernente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea	Dipendente che ponga in essere artifici e raggiri al fine di procurare alla Società finanziamenti o contributi pubblici
a-10)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolazione di dati, al fine di ottenere un ingiusto profitto, recando danno a terzi	Dipendente che, una volta ottenuto il finanziamento, violi il sistema informatico della p.a., al fine di aumentarne l'importo rispetto a quello legittimo
b-1)	False comunicazioni sociali	Esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti non rispondenti al vero, o di valutazioni idonee ad alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tale da indurre in errore.	La Società che, ignorando l'indicazione del Responsabile amm.vo, in sede di predisposizione del bilancio, ometta elementi informativi significativi o iscriva valori non congrui con la realtà ed i principi contabili (es. fondi e

			accantonamenti)
b-2)	Impedito controllo	Impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altro, le attività di controllo e di revisione spettanti ai soci, ad organi sociali	Un funzionario che si rifiuti di fornire ai Soci o al Collegio Sindacale i documenti richiesti, quali ad es. quelli relativi alle azioni legali per il recupero del credito
b-3)	Formazione fittizia del capitale	Formazione o aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per importo inferiore al loro valore nominale. Sopravalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o del patrimonio della Società in caso di trasformazione.	Amministratori che emettano azioni o attribuiscono quote per somma minore del valore nominale, ovvero emettano nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano completamente liberate
b-4)	Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione illegittima, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o loro liberazione dall'obbligo di eseguirli	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A., la compensazione del debito dei soci alla Società con il credito da conferimento che la stessa vanta nei confronti degli stessi soci
b-5)	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Ripartizione di utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve anche non costituite da utili, che per legge non possano essere distribuite	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A., la distribuzione di dividendi che non costituiscono utile e siano destinati per legge a riserva legale
b-6)	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Riduzioni di capitale sociale o fusioni/scissioni con altre	Amministratori che, in violazione delle

		Società che cagionino danno ai creditori	disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre Società, o scissioni, cagionando danno ai creditori
b-7)	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali	Amministratori che, effettuando le operazioni sul capitale sociale od altre operazioni di cui al punto b-8), non salvaguardino l'integrità del capitale sociale, ma anche e soprattutto l'interesse dei creditori ad essere soddisfatti con precedenza rispetto agli stessi soci
b-8)	Illecita influenza sull'assemblea	Illecita influenza sulla maggioranza dell'Assemblea, con atti simulati, o con frode, al fine di conseguire un ingiusto profitto	C.d.A. della Società che predisponga, o produca in Assemblea, documenti alterati per far apparire una migliore situazione economico/finanziaria di un'azienda che lo stesso C.d.A. intende acquisire, per ricavarne un indiretto profitto
b-9)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Comunicazione alle Autorità di Vigilanza di fatti materiali falsi sulla situazione economico/patrimoniale/finanziaria, ovvero l'occultamento anche parziale, con mezzi fraudolenti di fatti, al fine di ostacolarne le funzioni	Amministratori e funzionari che forniscano, soprattutto in situazioni di crisi economico-finanziaria, alle Autorità di Vigilanza ed al mercato, informazioni false al fine di

			occultare altri reati economici ed evitare l'emersione di stati di difficoltà che, se noti, potrebbero determinare l'adozione di provvedimenti sfavorevoli
b-10)	Corruzione tra privati	Allorché il soggetto attivo (soggetto apicale o "sottoposto" della Società) dando o promettendo danaro o altra utilità, per sé o per altri, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, un nocumento alla Società di appartenenza	
c-1)	Omicidio colposo	Responsabilità della Società in caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: assenza di dispositivi di protezione anche da agenti cancerogeni, movimentazione di carichi non conforme alle prescrizioni normative, ecc....	Qualora un dipendente muoia sul lavoro perché la Società abbia violato gli obblighi non delegabili ai dirigenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
c-2)	Lesioni colpose	Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che cagioni una grave lesione all'integrità fisico-psichica al lavoratore	Stessa responsabilità in capo alla Società di cui al precedente punto c-1) applicata allorché al dipendente siano arretrate lesioni gravi tali da procurargli una malattia che metta in pericolo la sua vita, ovvero l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni

d-1)	Ricettazione	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Amministratore o dipendente che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare
d-2)	Riciclaggio	Condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità	Utilizzo da parte della Società di denaro "sporco", pur conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato
d-3)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Impiego da parte della Società di denaro ricavato da delitto, con lo scopo di far perdere le tracce della provenienza illecita, utilizzandolo in attività economiche o finanziarie
e-1)	Associazione per delinquere	Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere reati	Quando tre o più persone (Amministratori o dipendenti) si associano allo scopo di commettere delitti
e-2)	Associazione di tipo mafioso	Partecipazione, promovimento, direzione od organizzazione di associazione di tipo mafioso	L'associazione di cui al precedente punto e-1) è di tipo mafioso allorquando i soci si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

			assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione od il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti, e servizi pubblici, o per realizzare profitti e vantaggi per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio di voto
e-3)	Induzione a non rendere dichiarazione, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Indurre, con violenza, minaccia od offerta di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, persona chiamata dall'autorità a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.	L'elemento psicologico di questo reato viene rappresentato dal <i>dolo specifico</i> inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo
e-4)	Favoreggiamento personale	Condotta di aiuto ad un soggetto ad eludere investigazioni, o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato.	Condotta tipica di Amministratore o dipendente rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia
f-1)	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad	

		autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.	
f-2)	Falsità nei certificati	Predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.	
f-3)	Traffico illecito di rifiuti	Cedere, ricevere, trasportare, esportare ed importare rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.	
f-4)	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	Traffico illecito di rifiuti inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.	
f-5)	Esercizio non autorizzato di stabilimento	Produzione emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	

2.4 La struttura e i principi del Modello

Nella predisposizione del modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di identificazione delle attività sensibili, in quanto idonei a valere altresì come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili. Il modello, ferma restando la sua funzione peculiare di esonero dalla responsabilità dell'ente, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL ha individuato:

- i principi emanati dalle leggi e dal codice civile cui la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL si ispira;
- il Codice etico-deontologico;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle attività sensibili della società;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - 1) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, del compito di attuare in modo efficace e corretto il modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - 2) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - 3) l'attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico (trattasi di un controllo *ex post*);
 - 4) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
 - 5) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;

- 6) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 7) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 8) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

2.5 Le regole e le procedure

L'espletamento di tutte le operazioni sensibili attinenti alla gestione sociale deve essere svolto conformandosi alle regole contenute nel modello, ai principi del Codice etico-deontologico, al regolamento aziendale interno, ai valori e alle politiche societarie, alle procedure aziendali, ai principi di documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, alle regole di comportamento formulate per i dipendenti ed esponenti della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, alle norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, nonché, in generale, alla normativa italiana e straniera applicabile. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno della società; chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Le attività interne sono quindi caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- tendenza ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Tutto il personale dipendente, gli organi sociali, i collaboratori ed i consulenti, dovranno

attenersi, nello svolgimento delle proprie attività a favore della GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, ai principi di onestà, lealtà e professionalità.

In particolare si fa divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della p.a. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. Omaggi di valore superiore devono qualificarsi come sponsorizzazioni e, come tali, venire trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto e, a seconda dei casi, con la Direzione Amministrativa o con la Direzione Commerciale per ottenere la preventiva autorizzazione: in tali casi occorre dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della p.a. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a

titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le comunicazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei

dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, in via diretta o per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee ed internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalie.

In conseguenza, si pongono, altresì, alcuni obblighi a carico dei dipendenti e degli organi sociali. Questi hanno infatti l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI

SRL. Tale trasparenza consente ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto del regolamento adottato;
- evitare di porre in essere operazioni simulate e di diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli eventuali strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- conoscere il beneficiario della relativa somma di qualunque operazione finanziaria;
- conoscere l'utilizzo che viene fatto dei fondi della società eventualmente gestiti da terzi;
- provvedere alla selezione di personale, di fornitori i cui requisiti e la cui affidabilità siano stati adeguatamente esaminati, compatibilmente con la legislazione vigente, anche attraverso indagini *ex ante*, specie in relazione a particolari indicazioni di rischio, quali il costo della manodopera e/o l'allocazione degli insediamenti produttivi di un fornitore. In caso di riscontro di anomalie nella gestione del personale o nello svolgimento di un'operazione finanziaria occorre provvedere immediatamente ad informarne l'Organismo di Vigilanza;
- utilizzare correttamente gli strumenti informatici in proprio possesso;
- in particolare, i lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, al fine della protezione collettiva ed individuale. Essi devono inoltre utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e

le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e ogni dispositivo di protezione comunque messo a loro disposizione. A carico dei lavoratori si pone inoltre l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; quello di non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Ai fini dell'attuazione delle regole, obblighi e divieti così indicati, devono rispettarsi alcune procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali sopra indicati. Tali regole devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della società di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL in territorio italiano, sia all'estero.

Innanzitutto, la stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici da parte della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalla direzione commerciale. Le proposte di vendita e le relative offerte, consistenti nella valutazione delle condizioni economiche e tecniche e nella determinazione della relativa convenienza economica, devono essere eseguite dalla direzione commerciale. L'inizio delle attività relative alla stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici deve, inoltre, essere resa nota tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, mediante apposita comunicazione interna avente carattere informativo, inviata a cura del responsabile del procedimento negoziale. La comunicazione relativa alla gara d'appalto ed all'esito della stessa deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza dal responsabile del procedimento negoziale non appena terminata la procedura di gara.

Ai consulenti, che materialmente intrattengano rapporti con la p.a. per conto della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL deve essere formalmente conferito potere in tal senso, con apposita clausola contrattuale. Ove necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. I contratti tra la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, i

consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare alcuni presupposti. Tra questi, è rilevante evidenziarne alcuni, quali quello per cui qualunque criticità sorgesse nell'ambito del rapporto con la p.a. deve essere comunicata in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, o quello per cui i consulenti, devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i consulenti "accreditati" dalla società. La società, nell'individuazione del consulente, può richiedere a questo ogni documento utile ad attestarne l'affidabilità e la correttezza dei metodi utilizzati nei lavori e/o nelle operazioni. I dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti e i consulenti devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione degli stessi, sia per una valida valutazione del loro profilo. La gestione anomala dei rapporti deve essere preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia devono essere predefiniti e in grado di selezionare tale anomalia. Inoltre, le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni a quelli già accreditati devono essere accompagnate da adeguata motivazione. Oltre a ciò, nei contratti con i consulenti, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza), di impegnarsi al rispetto del Decreto. Inoltre in un'apposita clausola verranno regolate le conseguenze della violazione del Decreto da parte dei consulenti (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni, con gli enti certificatori ed eventualmente con le autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel Modello, nel Codice Etico-deontologico e nel regolamento aziendale per essi specificamente formulato. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di certificazioni, concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla l. 19 settembre 1994, n. 626, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni

attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza gli appositi verbali.

La predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) deve contare sulla:

- chiarezza e completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, nonché sui criteri contabili per l'elaborazione del bilancio;

Le operazioni sul capitale sociale della società di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della legge e delle regole e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

E' prevista, inoltre, la predisposizione di ulteriori regole, quali l'attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole generali e sui reati societari, la previsione di riunioni periodiche tra collegio sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, la trasmissione al collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; la conferma della partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla segreteria societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali dettati dal presente modello sono eseguiti dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta dei responsabili aziendali.

In punto di efficacia del processo di valutazione dei rischi correlati alle attività di sicurezza sul lavoro, dovrà provvedersi innanzitutto al controllo ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, redatto ai fini del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale allegato al modello di organizzazione e controllo. Il documento di valutazione dei rischi indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento. La società è infatti tenuta a definire le linee guida e a formalizzare il processo di valutazione dei rischi, comprendente

anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro. A tal proposito, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti categorie di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro; elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento – da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva – contenente per l'appunto una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il documento conterrà inoltre l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Si realizza inoltre la formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo altresì la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità.

E' importante, infatti, che la società emetta procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, che adotti specifiche procedure per la gestione di pronto soccorso, nonché per quella di emergenza, evacuazione e prevenzione degli incendi. In particolare, il responsabile per la sicurezza, il medico competente e i soggetti preposti al primo soccorso e quelli destinati al servizio di prevenzione e protezione vanno nominati formalmente, secondo criteri precisi. Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dal d. lgs. 81/2008, vale a dire di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; ovvero egli può essere scelto tra i docenti in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro; nonché essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni. Il responsabile del servizio di sicurezza deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza: egli è in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore; ha partecipato a specifici

corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; ha conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi e ha frequentato corsi di aggiornamento.

Individuati tali soggetti, la società adotterà una procedura interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici; prevederà regole per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali e la loro documentazione, adottando e mantenendo il registro delle pratiche delle malattie professionali, riportante la data, la malattia, la data di emissione del certificato medico e la data di inoltro della pratica. Delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il responsabile della sicurezza ed il medico competente viene data evidenza documentale. La società conserva, inoltre, un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, oltre ad un registro degli infortuni, che deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte ed un registro degli esposti nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

La società, infine, organizza periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti. Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e monitorato, è importante tenere conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili e costose duplicazioni.

2.6 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, 1° c, lett. b). Anche le linee guida propongono un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Inoltre, il requisito di autonomia e indipendenza fa sì che l'Organismo di Vigilanza sia tenuto a rispondere del proprio operato solo di fronte ai massimi vertici della gerarchia aziendale (il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione). In proposito, le linee guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale, nonché, come parimenti opportuno, che l'Organismo di

Vigilanza sia collegato, pur se in piena autonomia, con il collegio sindacale della società e con la società incaricata della revisione dei bilanci, qualora presente.

Applicando i principi citati alla realtà aziendale di GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con apposita delibera, al Sig. Alessandro Consiglio.

La scelta è stata determinata dal fatto che tale soggetto è stato riconosciuto come maggiormente adeguato ad assumere il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza, in considerazione dei requisiti summenzionati di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti. Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici inerenti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo tale organismo è supportato, di norma, dalle strutture interne che, di volta in volta, si rendano necessarie ovvero da un consulente esterno.

All'Organismo di Vigilanza, così costituito, è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali e, nei limiti ivi previsti, dai consulenti; di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; di valutare l'opportunità di aggiornamento del modello e di provvedervi direttamente, laddove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti. Al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, l'Organismo di Vigilanza è dotato legislativamente di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, consulenti o organi sociali. Questi poteri sono demandati agli organi societari (presidente del consiglio di amministrazione, consiglio di amministrazione, e assemblea) o funzioni aziendali competenti.

I compiti affidati all'Organismo di Vigilanza possono distinguersi in funzioni di verifiche e controlli, formazione, sanzioni e aggiornamenti.

Verifiche e controlli

L'organismo di vigilanza ha infatti il compito di:

a. attuare le procedure di controllo previste dal modello anche tramite l'emanazione o la

- proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
 - c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati. Infatti, fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'organismo di vigilanza, a questo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, può svolgere un'adeguata attività di monitoraggio sull'attività sensibile, eseguendo controlli a campione, volti a verificare il rispetto delle regole e principi dettati dal modello sull'attività tipica dell'impresa, in tutte le fasi del suo processo, e sull'attività svolta dall'ufficio commerciale e dall'ufficio tecnico, nonché assumere, se del caso, tempestive iniziative di intervento diretto;
 - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o comunque tenute a sua disposizione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL ai sensi del Decreto. Tali segnalazioni, da parte dei dipendenti, vanno trasmesse laddove gli stessi le ritengano ragionevolmente rilevanti circa la probabile commissione di reati; mentre in capo ai dipendenti con qualifica dirigenziale è posto un vero e proprio obbligo di segnalare le eventuali violazioni poste in essere da dipendenti e consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza. Sono previste, inoltre, ulteriori ipotesi in cui ogni dipendente ha l'obbligo di trasmettere in via immediata all'Organismo di Vigilanza le informazioni di cui sia venuto a conoscenza. Tali informazioni

concernono i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini preliminari, pur se nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL o suoi dipendenti o, più in generale, gli organi societari; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati-presupposto; i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano relativi alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e deve essere comunque assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Per quanto attiene più specificamente le modalità delle segnalazioni, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta tale) del modello, è tenuto a contattare il suo diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, egli può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza. I consulenti, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo valuta le segnalazioni ricevute: gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità al sistema sanzionatorio. L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime;

- e. verificare l'adeguatezza del modello al fine di prevenire i reati. Infatti, oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso), esso periodicamente svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, coadiuvandosi con soggetti terzi dotati di adeguate caratteristiche di

professionalità ed indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, in relazione alle attività sensibili e alla conformità alle regole di cui al modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa. Per le verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, di strutture e del supporto di altre funzioni interne di volta in volta necessarie. Le verifiche e il loro esito sono inserite sia nel *report* trimestrale destinato al collegio sindacale che nella relazione annuale del consiglio di amministrazione. In particolare, qualora emergano criticità, l'Organismo di Vigilanza espone nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare;

- f. coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e, oltre ad essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL al rischio di commissione di reati, assume informazione pure sui rapporti con i consulenti che operano per conto della società nell'ambito delle attività sensibili, nonché sulle operazioni straordinarie della società;
- g. riferire in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità. Gli incontri con cui l'Organismo di Vigilanza riferisce ad altri organi sull'attività da esso svolta e sulle eventuali criticità emerse, sia in punto a comportamenti interni alla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, sia in relazione all'efficacia del modello, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare, in qualsiasi momento, l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. In particolare, attraverso quest'opera di reporting, l'Organismo di Vigilanza riferisce, in via continuativa,

direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e annualmente al Consiglio di Amministrazione. Al Collegio Sindacale viene consegnata copia del verbale redatto dall'O.D.V., contenente l'indicazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, dei controlli effettuati e dell'esito degli stessi, delle verifiche specifiche compiute e del loro esito. La relazione annuale descrittiva indirizzata al Consiglio di Amministrazione a sua volta racchiude, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza. Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili ad alcuno dei soggetti evidenziati, l'attività di *reporting* va prontamente indirizzata ad altro degli organi indicati, onde evitare eventuali stasi del procedimento di controllo e prevenzione dei reati.

Formazione

In materia di formazione, l'Organismo di Vigilanza ha la funzione di:

- h. coordinarsi con la Direzione Aziendale per la definizione dei programmi di formazione per il personale, nonché per determinare il contenuto delle comunicazioni da inviare periodicamente agli stessi, finalizzate a fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- i. predisporre ed aggiornare con continuità, lo spazio nell'Intranet contenente tutte le informazioni relative al Decreto, al modello ed al codice deontologico;
- j. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza ha alcuni compiti in tema di sanzioni. Esso deve:

- k. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale;
- l. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività.

Aggiornamenti

L'Organismo di Vigilanza svolge, inoltre, un importante ruolo in sede di aggiornamento. Esso infatti:

- m. interpreta la normativa in coordinamento con le direzioni aziendali e verifica l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
- n. valuta le esigenze di aggiornamento del modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie direzioni aziendali interessate;
- o. si occupa di monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

2.7 Formazione e diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia del modello, è obiettivo della società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL assicurarne la corretta conoscenza e la divulgazione a favore dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali già presenti o da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività svolta in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Direzione Aziendale.

L'adozione del modello è comunicata ai dipendenti nel medesimo momento in cui essa avviene e il modello viene messo a disposizione, unitamente al codice etico. Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di lavoro dipendente o professionale con la società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL, viene invece consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il codice etico, il modello organizzativo e il Decreto stesso. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL una dichiarazione sottoscritta attestante la ricezione del set informativo, nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

In materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla conoscenza della normativa, la società deve fornire un'adeguata formazione a tutti i dipendenti, predisponendo un piano di formazione alla cui stesura partecipano il responsabile del servizio di sicurezza ed il medico competente: uno

specifico piano è previsto per i dipendenti che cambiano mansione e per quei lavoratori che sono esposti a determinati rischi gravi ed immediati.

2.8 Il sistema sanzionatorio

La predisposizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle regole del modello, in quanto dotato di efficacia deterrente, rende l'azione dell'Organismo di Vigilanza efficace e funzionale a garantire l'effettività del modello. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, 1° c., lett. e), del Decreto, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente relativa alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del modello: pertanto, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, il sistema verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Le condotte costituenti violazione del modello, i provvedimenti adottabili e le procedure da seguire si distinguono a seconda che i dipendenti rivestano o meno la qualifica di dirigenti.

Nel caso di dipendenti che non rivestano la qualifica di dirigenti, i provvedimenti disciplinari loro irrogabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, l. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla società GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL. Essi possono sintetizzarsi nelle misure di: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva relative alle infrazioni più lievi; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso. Restano ferme e si intendono ivi richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni. In merito ai comportamenti sanzionabili, nel rispetto degli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, essi consistono in quelle condotte violative delle prescrizioni del modello poste in essere nell'espletamento delle attività sensibili e dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati riconducibili alla società, nonché in quelle violazioni del

modello talmente palesi da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal Decreto.

Nell'ipotesi di violazione da parte di dipendenti con qualifica dirigenziale, qualora questi pongano in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto normativamente previsto. I comportamenti sanzionabili consistono nella violazione di procedure interne previste dal presente modello (come l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'organismo di vigilanza in merito alle informazioni prescritte, l'omissione di controlli) o, più in generale, nell'adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello e tali da esporre la società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente o del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e, per i dipendenti – dirigenti o no –, da parte della Direzione Aziendale, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari ivi delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi di violazione del modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora la violazione del modello vengano poste in essere da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.